

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza

Modifica del 14 gennaio 2005

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 gennaio 2004¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Allegato 1, n. 2 Salari minimi per collaboratori con salario mensile

Allegato 2, n. 1 Disposizioni per collaboratori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 del CCL³

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008.

14 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 2004 655

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

³ Corrisponde all'articolo 2 capoverso 4 del decreto del Consiglio federale del 19 gennaio 2004

